

*Deliberazione n. 36/2023/PRSE/Pieve del Grappa (TV)*



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 13 ottobre 2022*

*composta dai magistrati:*

Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario, relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 27/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

### **FATTO E DIRITTO**

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità” concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi

quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato” ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148 *bis* D. Lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la

redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. Lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (*"irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti"*, art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*"attuazione dei programmi di spesa"* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per *"la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si attegga ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *"anche in prospettiva"* (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2019-2021 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, delle relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci e rendiconto medesimi, degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), e a fronte dello specifico approfondimento istruttorio (prot. Cdc n. 2013 del 05/04/2022), riscontrato dal Sindaco e dall'organo di revisione con nota a firma congiunta prot. Cdc n. 2383 del 22/04/2022, emerge la situazione contabile-finanziaria in appresso, ordinata per segmenti di materia, e compendiate dalle sottoindicate tabelle.

Occorre premettere che il Comune di Pieve del Grappa (TV), destinatario delle verifiche

di cui alla citata legge 266/2005, è effetto della fusione dei Comuni di Crespano del Grappa (TV) e Paderno del Grappa (TV) a seguito dell'approvazione della L.R. Veneto 24 gennaio 2019, n. 2. Ai fini del presente controllo finanziario, a mezzo nota istruttoria, si è richiesto all'amministrazione comunale di ragguagliare la Sezione, in ordine ai seguenti punti: 1) con riferimento all'esercizio 2019, di indicare quali siano gli atti previsionali adottati, precisando se si sia provveduto anche all'approvazione del bilancio per gli enti estinti; 2) con riferimento agli atti di consuntivo, quali siano stati gli ultimi rendiconti approvati degli enti cessanti e con criterio di continuità il primo rendiconto utile approvato dall'ente di nuova istituzione, motivando l'eventuale mancata trasmissione dei documenti alla BDAP in sede previsionale e/o a rendiconto; 3) in merito alla continuità, senza interruzione, del servizio di tesoreria e cassa del nuovo comune; 4) se nella fase di esercizio provvisorio ex art. 163 D. Lgs. 267/2000 gestita dal Comune di Pieve del Grappa, sia stata presa come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti nell'anno precedente (comma 125, lett. b), precisando se in relazione a tale fatto gestionale si sia fatto riferimento allo statuto previgente di maggiore dimensione ovvero se si sia provveduto ad approvare un nuovo statuto regolatore; 5) se le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione. Sul punto si chiedeva di indicare i valori iniziali e finali precisando se siano stati apposti vincoli sul risultato di amministrazione.

L'amministrazione comunale, giusta nota prot. Cdc 2383 del 22.04.2022, riscontrava di aver adempiuto secondo la normativa per le fusioni di cui all'articolo 1, della Legge 56/2014, provvedendo in particolare: a) ad approvare il bilancio di previsione (deliberazione n. 7 di Pieve del Grappa del 7 marzo 2019), in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, D. Lgs. 267/2000, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno (31/03/2019). È rinvenibile, inoltre, l'approvazione dei bilanci di previsione dei comuni prima dell'istituzione del nuovo comune di Pieve del Grappa e la trasmissione entro i termini di legge dei rispettivi documenti BDAP; b) ad assumere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 D. lgs. 267/2000, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente, come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti (come rinvenibile dai documenti contabili versati in atti); c) ad approvare il rendiconto di bilancio, in data 23/04/2019 (entro il 30/06/2019) dei comuni estinti di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa, trasmettendone gli schemi e gli indicatori di bilancio alla Banca Dati pubblica Amministrazione entro i trenta giorni dall'approvazione, e dunque rispettivamente in data 9/05/2019 e in data 15/05/2019, rispettando pertanto, i termini di legge (30/07/2019).

Si prende atto, inoltre, come rinvenibile dalla sezione trasparenza del sito istituzionale dell'Ente, che con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 26 aprile 2022, il Comune di Pieve del Grappa ha adottato il proprio statuto adeguandosi al comma 116, art. 1 della legge 56/2014. In assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore di detto atto giuridico e del regolamento di funzionamento del consiglio

comunale del nuovo comune sono state applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti, come stabilito dal comma 124, art. 1 della Legge 56/2014.

Occorre inoltre precisare che le risorse, nell'anno di estinzione dei Comuni, destinate alle politiche umane e alla produttività di cui al CCNL comparto regioni e autonomie locali sono confluite per l'intero importo, a decorrere dall'istituzione del nuovo Comune, in un unico fondo avente medesima destinazione. L'amministrazione comunale ha esposto, nei termini appresso, la destinazione delle risorse relative alla contrattazione integrativa per l'esercizio 2019 compreso il Fondo delle Posizioni Organizzative dei Comuni estinti che confluiscono nel fondo del nuovo Comune di Pieve del Grappa.

<b>Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018</b>			
	Risorse stabili	Risorse Variabili	Fondo Posiz. O.
Comune di Paderno del Grappa	17.989,64	1.036,00	13.000,00
Comune di Crespano del Grappa	56.737,22	3.693,34	51.350,00
Comune di Pieve del Grappa	74.726,86	4.729,34	64.350,00

L'Ente replica infine che le risorse in argomento, non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono confluite nel FPV in sede di riaccertamento ordinario, come previsto dai principi contabili.

#### **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

<b>Esercizio 2018</b>	<b>CRESPANO DEL GRAPPA</b>	<b>PADERNO DEL GRAPPA</b>	<b>TOTALE</b>
<b>FPV CORRENTE uscita</b>	135.205,23	72.770,92	207.976,15
<b>FPV CAPITALE Uscita</b>	276.722,11	2.098.942,76	2.375.664,87
<b>TOTALE</b>	411.927,34	2.171.713,68	2.583.641,02

Fonte – BDAP Schemi di bilancio Prospetto 3,5 e 11 All. a) di Paderno e Crespano (rendiconto 2018) e Pieve del Grappa (rendiconto 2019)

<b>FLUSSO FPV</b>			
<b>Esercizio 2019</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SPESA</b>	<b>FLUSSO</b>
<b>PARTE CORRENTE</b>	207.976,15	139.498,60	68.477,55
<b>PARTE CAPITALE</b>	2.375.664,87	1.541.401,41	834.263,46
<b>TOTALE</b>	2.583.641,02	1.680.900,01	902.741,01

Fonte – BDAP Schemi di bilancio Prospetto 3,5 e 11 All. a) di Pieve del Grappa (rendiconto 2019)

Occorre sottolineare, in ordine al bilancio di previsione 2019/2021, che dalla Sezione IV.1 - Equilibri finanziari e fondo pluriennale vincolato di pag. 9 del questionario, dal prospetto n. 7 degli schemi di bilancio BDAP "Equilibri di bilancio" e dalla relazione dell'Organo di revisione, emerge che l'FPV non risulta valorizzato. In sede istruttoria è stato richiesto all'Ente di relazionare dettagliatamente in merito ai seguenti aspetti: 1) motivazioni che hanno indotto, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, a non valorizzare il Fondo pluriennale vincolato d'entrata proveniente dall'esercizio precedente (se esistente), con conseguente mancata esposizione dei relativi impegni finanziati con FPV (entrate accertate negli esercizi precedenti) ma esigibili nelle annualità in questione; 2) se l'ente abbia debitamente tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa, sia in sede di

predisposizione del Bilancio di previsione (per l'esigibilità della spesa per le annualità in esso ricomprese), sia in occasione dell'annuale riaccertamento ordinario dei residui attivi (per la reimputazione degli impegni negli esercizi successivi). L'ente ha formulato le seguenti deduzioni a mezzo nota prot. Cdc 2383 del 22.04.2022, asserendo "Si fa presente che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 non è stato valorizzato il Fondo pluriennale vincolato dell'entrata in quanto non vi erano valori esistenti da riportare e non erano neanche presenti eventuali accertamenti da rinviare a esercizi successivi. Questo Ente ha tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sia in occasione dell'annuale riaccertamento ordinario dei residui. Si osserva che con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 30 in data 21/03/2019, è stato approvato il riaccertamento ordinario degli ex Comuni di Crespano del Grappa e di Paderno del Grappa, ed è stato costituito il F.P.V. in entrata, contabilizzato nel bilancio del nuovo Comune di Pieve del Grappa e così esposto: € 207.976,15 per le spese correnti e € 2.375.664,87 per le spese in conto capitale."

La Sezione invita l'ente a prestare costantemente attenzione alla determinazione del FPV anche in sede previsionale a decorrere dai prossimi esercizi, per gli effetti conseguenti sia sugli equilibri di bilancio sia sul risultato di amministrazione, attenendosi alla rigorosa applicazione del "principio della programmazione di bilancio" e della "competenza finanziaria potenziata" e, conseguentemente, della condizione dell'esigibilità, di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria del D. Lgs. 118/2011, e dei principi generali o postulati di attendibilità, trasparenza e veridicità (ved, in proposito, Corte dei conti, sez. controllo Veneto, 210/2021/PRSE; 225/2018/PRSE).

## EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	<b>Rendiconto 2019</b>
Risultato di competenza di parte Corrente <sup>1</sup> (O1=G+H+I-L+M)	329.629,06
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	329.629,06
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	330.621,98
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	329.629,06
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	388.055,23
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	388.055,23
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	388.055,23
<b>Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>	<b>717.684,29</b>
W2) Equilibrio di bilancio	717.684,29
W3) Equilibrio complessivo	718.677,21

<sup>1</sup> ex art. 162, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL). Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati da schemi bilancio BDAP

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1

comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1 agosto 2019. L'ente ha, inoltre, conseguito un risultato di competenza ed un equilibrio di parte corrente, in osservanza dell'art. 162 D. Lgs. 267/2000. L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a rendiconto, avendo conseguito rispettivamente il pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della Legge 145/2018.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

<b>Rendiconto 2019</b>		
Fondo cassa al 31/12/2019	(+)	2.579.498,19
Totale residui attivi	(+)	1.708.752,04
Totale residui passivi	(-)	1.815.613,21
FPV in spesa di parte corrente	(-)	139.498,60
FPV in spesa di parte capitale	(-)	1.541.401,41
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00
<b>Risultato contabile di amministrazione</b>	<b>(=)</b>	<b>791.737,01</b>
Totale accantonamenti	(-)	42.489,08
<i>di cui: FCDE</i>		<i>41.020,28</i>
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>		<i>0,00</i>
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>		<i>0,00</i>
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>		<i>1.468,80</i>
Totale parte vincolata	(-)	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	94.310,81
<b>Totale parte libera (avanzo)</b>	<b>(-)</b>	<b>654.937,12</b>

Il risultato di amministrazione 2019 è positivo, anche in relazione alla parte libera, mantenendosi sostanzialmente costante nel suo complesso e nella sua composizione, se confrontato al *trend* dell'esercizio 2018, prendendo in considerazione la sommatoria delle rispettive voci dei due comuni oggetto di fusione.

Si conferma altresì la continuità dei valori finanziari che interessano la formazione del risultato di amministrazione, oggetto di controllo incrociato a cavallo tra i due esercizi 2018/2019, secondo gli aggregati risultanti a seguito della fusione.

	<b>PADERNO DEL GRAPPA AL 31/12/2018</b>	<b>CRESPANO DEL GRAPPA AL 31/12/2018</b>	<b>FUSIONE PIEVE DEL GRAPPA - SOMMATORIA VOCI AL 1/1/2019</b>
<b>FONDO CASSA</b>	1.330.875,10	554.822,47	1.885.697,57
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	1.638.685,28	726.107,74	2.364.793,02
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	338.696,00	551.047,37	889.743,37

<b>FPV parte corrente</b>	135.205,23	72.770,92	207.976,15
<b>FPV parte capitale</b>	276.722,11	2.098.942,76	2.375.664,87

<b>Rendiconto 2018</b>	<b>PADERNO DEL GRAPPA AL 31/12/2018</b>	<b>CRESPANO DEL GRAPPA AL 31/12/2018</b>	<b>FUSIONE PIEVE DEL GRAPPA - SOMMATORIA VOCI AL 1/1/2019</b>
<b>Risultato contabile di Amministrazione</b>	<b>459.150,7</b>	<b>317.955,5</b>	<b>777.106,20</b>
Parte accantonata			
FCDE	5.986,57	15.567,81	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013	-	-	
Fondo perdite società partecipate	-	-	
Fondo contenzioso	-	-	
Altri accantonamenti	-	-	
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>5.986,57</b>	<b>15.567,81</b>	<b>21.554,38</b>
Parte vincolata	-		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	-	
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	
Altri vincoli	-	-	
Totale parte vincolata	0,00	0,00	
Parte destinata agli investimenti	-	-	-
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>4.636,53</b>	<b>5.690,18</b>	<b>10.326,71</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>448.527,60</b>	<b>296.697,51</b>	<b>745.225,11</b>

Fonte – BDAP Schemi di bilancio Paderno e Crespano (rendiconto 2018) e Pieve del Grappa (rendiconto 2019)

## **ACCANTONAMENTI**

### **FCDE**

A pag. 20 e 21 della relazione dell'Organo di revisione, si evince che *“L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i..”*. Peraltro, *“In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 41.020,28.”*

Lo stesso accantonamento rappresenta una sterilizzazione del rischio dei crediti di dubbia esigibilità iscritti ai titoli 1 e 3 di parte corrente (euro 631.252,72 al titolo 1 e 3), di rapporto percentuale pari al 6,50%, con un'incidenza esigua se confrontata al parametro estratto a livello regionale. Al punto 4.4 della Sezione I – Gestione Finanziaria Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità di pag. 8 del questionario, l'ente ha attestato altresì di non aver eliminato con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti. In sede istruttoria, è stato chiesto oltre che la conferma del metodo utilizzato per il calcolo dell'FCDE, anche l'attestazione di congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità. In risposta, l'Ente ha dichiarato *“Si conferma che non erano presenti, nel rendiconto 2019, residui attivi con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, erano presenti residui attivi insussistenti. Si conferma che il metodo utilizzato per il calcolo del FCDE è quello ordinario. Si attesta la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del rispetto dei principi contabili e delle leggi che stabiliscono la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.”*

La Sezione raccomanda, in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, che l'ente effettui annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una attenta ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare - nel rispetto del punto 9.1 sulla *gestione dei residui* del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 - i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito. Il Collegio rileva altresì la verosimile sottostima, secondo un parametro medio percentile estratto a livello regionale, dell'FCDE accantonato a sterilizzazione del rischio dei crediti di dubbia esigibilità, invitando l'ente ad un costante e puntuale monitoraggio circa la congrua determinazione di detto accantonamento (cfr. Sez. controllo Veneto, Delib. 210/2021/PRSE; 225/2018/PRSE).

### **INDENNITÀ FINE MANDATO**

Si rilevano inoltre accantonamenti per indennità di fine mandato pari a euro 1.468,80, previsti a partire dal rendiconto 2019.

### **FONDO RISCHI CONTENZIOSO**

A pag. 21 della relazione dell'Organo di revisione, si dichiara che *“L'Ente al 31/12/2019 non ha contenziosi tali da prevedere un fondo rischi”*. Non sono altresì segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento (cfr pag. 6 della relazione dell'Organo di revisione). Considerata la peculiarità del fondo rischi e il rischio di ripercussioni finanziarie derivanti dalla soccombenza dell'Ente nelle varie controversie legali eventuali in essere e future, è stato richiesto all'Ente di verificare se per l'anno 2019, in continuità

con la situazione dei due comuni estinti: 1) sia stata effettuata un'analitica quanto motivata attività di monitoraggio e valutazione costante della costituzione del fondo contenzioso e della relativa adeguatezza, sia riguardo alla dimensione finanziaria del fondo correlata alla numerosità delle cause (anche dei due comuni estinti) che alla dimensione patrimoniale delle stesse e al grado di rischio afferente alle proprie passività potenziali; 2) nel caso in cui i contenziosi nascano con riferimento ad obbligazioni già sorte, siano stati già assunti e conservati gli impegni, determinando il fondo al netto della parte già impegnata, in quanto riconducibile solo al rischio di maggiori spese legate ai contenziosi.

L'Ente ha formulato le deduzioni *“Si conferma che nell'anno 2019, in continuità con la ricognizione delle cause pendenti in capo ai due comuni estinti, era stata effettuata un'analitica attività di monitoraggio e valutazione sulla costituzione del fondo rischi e della relativa adeguatezza. Ciò premesso si attesta che questo Ente nell'esercizio 2019 non ha avuto contenziosi tali da prevedere un fondo rischi contenzioso.”*

La Sezione, pur prendendo atto della risposta, invita, in ogni caso, l'Ente a monitorare costantemente la situazione dei contenziosi in essere al fine di accantonare tempestivamente le somme necessarie a far fronte ai potenziali oneri. Infatti, il Collegio ritiene rispondere ad evidenti ragioni di prudenzialità, garantendo l'osservanza del principio di cui all'All.4/2, punto 5/2, lett. h), D. Lgs. 118/2011, in merito all'accantonamento per rischi derivanti da spese legali.

## **FONDO SOCIETÀ PARTECIPATE, PASSIVITÀ POTENZIALI E FONDI VINCOLATI**

Premesso che la presente osservazione è rinvenibile anche a rendiconto dell'esercizio 2018 in riferimento ai due Comuni oggetto di fusione, emerge che non risultano accantonamenti da ricondursi a fondi società partecipate in perdita, né a altre passività potenziali, né a fondi vincolati. Dalle osservazioni conclusive, rinvenibili a pag. 35 della Relazione dell'organo di revisione, si evince che *“Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e si aderisce alle proposte di accantonamento di una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione, come determinate dall'organo di governo consiliare.”* A seguito di richiesta istruttoria sul punto, l'ente ha formulato le seguenti deduzioni *“Tenuto conto dell'assenza di perdite delle società partecipate, di quanto riferito al punto precedente e della assenza della necessità di fondi vincolati, in merito a quanto già dichiarato dal Revisore dei Conti nella relazione al rendiconto 2019, proponendo di aderire alle proposte di accantonamento del fondo come deliberato dall'Organo di Governo Consiliare con l'approvazione del rendiconto 2019 con delibera n. 20 del 04/05/2020, si espone di seguito la destinazione dell'avanzo: Avanzo accantonato:*

*Fondo crediti per dubbia esigibilità € 41.020,28*

*Fondo indennità di fine mandato € 1.468,80*

*Totale Avanzo accantonato € 42.489,08*

Avanzo Vincolato: € 0,00

Avanzo destinato agli investimenti €94.310,81

Avanzo libero € 654.937,12

Con riferimento alla partecipazione in MOM per la quale nel 2019 si è registrata una perdita pari ad euro 840.730,61 si tenga presente che

-la partecipazione di questo Comune è pari al 0,26%;

-non è mai stata richiesta ai Comuni soci un intervento di ripiano delle perdite;

-il rendiconto è stato approvato il 4/5/2020 mentre il Consiglio di amministrazione di MOM ha deliberato la nota integrativa in data 26/05/2020 e la relazione del Collegio Sindacale è datata 10 giugno 2020. In fine il bilancio e i relativi allegati risultano essere stati messi a disposizione dei soci solo successivamente alla data del 10 giugno 2020. Come si evince dalla relazione del bilancio 2019, il Consiglio di Amministrazione approva di rinviare il risultato negativo di € 840.730,61 ai futuri esercizi; è stato verificato che l'esercizio finanziario 2020 della M.O.M. ha registrato un utile di € 136.951,00 ed è previsto l'accantonamento del 5% a riserva legale e il residuo a parziale copertura della perdita registrata nell'esercizio precedente e rinviata a futuri esercizi. Si è ritenuto pertanto di non accantonare al fondo perdite partecipate del Comune di Pieve del Grappa, ma di tenere un vigilante controllo sull'andamento economico patrimoniale della Società."

## RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

SITUAZIONE RESIDUI AL 31/12/2019								
	INIZIALI	FINALI	di cui		di cui % sul totale di titolo		% su tot residui	Variazione
RESIDUI ATTIVI	01/01/20219	31/12/2019	ANTE 2019	NUOVI 2019	ANTE 2019	NUOVI 2019	% TOT ATTIVI	2018/2019
Titolo 1	153.587,82	101.325,98	37.152,57	64.173,41	36,67%	63,33%	5,93%	-52.261,84
Titolo 2	57.449,77	1.202,98	1.202,98	0,00	100,00%	0,00%	0,07%	-56.246,79
Titolo 3	483.683,55	529.926,74	119.554,76	410.371,98	22,56%	77,44%	31,01%	46.243,19
<b>Totale parziale (A)</b>	<b>694.721,14</b>	<b>632.455,70</b>	<b>157.910,31</b>	<b>474.545,39</b>	<b>24,97%</b>	<b>75,03%</b>	<b>37,01%</b>	<b>-62.265,44</b>
Titolo 4	1.652.925,28	1.045.678,34	550.189,52	495.488,82	52,62%	47,38%	61,20%	-607.246,94
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
<b>Totale parziale (B)</b>	<b>1.652.925,28</b>	<b>1.045.678,34</b>	<b>550.189,52</b>	<b>495.488,82</b>	<b>52,62%</b>	<b>47,38%</b>	<b>61,20%</b>	<b>-607.246,94</b>
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 9	17.146,60	30.618,00	16.743,64	13.874,36	54,69%	45,31%	1,79%	13.471,40
<b>Totale</b>	<b>2.364.793,02</b>	<b>1.708.752,04</b>	<b>724.843,47</b>	<b>983.908,57</b>	<b>42,42%</b>	<b>57,58%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-656.040,98</b>
<b>Totale netto Titoli 7 e 9</b>	<b>2.347.646,42</b>	<b>1.678.134,04</b>						<b>-669.512,38</b>

RESIDUI PASSIVI	01/01/2019	31/12/2019	ANTE 2019	NUOVI 2019	ANTE 2019	NUOVI 2019	% TOT PASSIVI	Var.2018/2019
Titolo 1	770.880,98	845.249,41	136.470,58	708.778,83	16,15%	83,85%	46,55%	74.368,43
Titolo 2	78.865,61	840.171,19	19.932,47	820.238,72	2,37%	97,63%	46,27%	761.305,58
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 4	12.377,72	8.276,77	0,00	8.276,77	0,00%	100,00%	0,46%	-4.100,95
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 7	27.619,06	121.915,84	24.517,42	97.398,42	20,11%	79,89%	6,71%	94.296,78
<b>Totale</b>	<b>889.743,37</b>	<b>1.815.613,21</b>	<b>180.920,47</b>	<b>1.634.692,74</b>	<b>9,96%</b>	<b>90,04%</b>	<b>100,00%</b>	<b>925.869,84</b>
<b>Tot. al netto Tit.7 e 9</b>	<b>862.124,31</b>	<b>1.693.697,37</b>						<b>831.573,06</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati da schemi bilancio BDAP

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto dall'art. 228 D. Lgs. 267/2000 con atto G.C. n. 22 del 27.02.2020 munito del parere dell'Organo di revisione, come di seguito rappresentato:

RIEPILOGO GESTIONE RESIDUI DATI BDAP	Totali
--------------------------------------	--------

Maggiori residui attivi riaccertati (+)	2.243,60
Minori residui attivi riaccertati (-)	-34.324,74
Minori residui passivi riaccertati (+)	-71.060,66
<b>Totale gestione residui 2019</b>	<b>38.979,52</b>

Da una prima analisi si rileva una predominanza dei residui passivi mantenuti sui residui attivi mantenuti; i residui passivi vedono un incremento per quanto riguarda in particolare il titolo 2 della spesa (+761.305,58) e un aumento annuale di euro 925.869,84 mentre i residui attivi variano con una flessione nell'esercizio di riferimento pari a euro 656.040,98. Dall'analisi del dettaglio dell'anzianità dei residui attivi e passivi, permangono all'attivo residui datati al titolo I, III e IV rispettivamente per complessivi euro 37.152,57, euro 119.554,76 ed euro 550.189,52, sebbene si osservi una flessione nell'esercizio 2020. A fronte dell'accumulo di residui passivi e attivi anche datati, e del ridotto ammontare dell'FCDE, la Sezione in sede istruttoria ha chiesto dunque di confermare: 1) il rispetto del principio contabile introdotto dall'armonizzazione contabile in ordine alla competenza finanziaria potenziata; 2) l'effettiva esigibilità dei residui iscritti nelle scritture di bilancio a seguito del periodico e costante coinvolgimento dei responsabili dei servizi, cui è attribuita anche la competenza di partecipare alle operazioni di riaccertamento dei residui.

Dalla lettura di pag. 25 e 26 della relazione al rendiconto 2019, emergeva inoltre che le entrate provenienti dal recupero dell'evasione da riferirsi a diversi tributi erano probabilmente accertate per cassa, in quanto le riscossioni presentavano un valore equivalente agli accertamenti. E' stato dunque richiesto in sede istruttoria di relazionare in merito al presunto accertamento per cassa delle entrate suddette e al rispetto dei principi contabili e delle norme che dispongono la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il Comune di Pieve del Grappa, in risposta, ha formulato le seguenti controdeduzioni: *“L'incremento dei residui passivi 2019, stanziati al titolo 2, è dovuto a lavori per la realizzazione di opere pubbliche effettuate nell'anno di competenza e pagati all'inizio dell'anno successivo, pertanto tali poste dovevano essere imputate a residui passivi.*

*- I residui attivi mantenuti al Titoli 1 si riferiscono ad accertamenti tributari.*

*- I residui attivi mantenuti al titolo terzo 3 si riferiscono prevalentemente alle sanzioni per il codice della strada e a rimborsi per servizi da Enti locali in convenzione.*

*- I residui attivi mantenuti al titolo 4 si riferiscono a contributi statali e contributi regionali che finanziavano opere pubbliche ultimate o in corso di ultimazione.*

*Si fa presente che i residui attivi su menzionati risultano essere crediti esigibili pertanto devono essere mantenuti. Si rassicura che le entrate provenienti dal recupero dell'evasione da riferirsi a diversi tributi vengono accertate per competenza e non per cassa. Si conferma che il FCDE, di € 43.482,00 durante l'esercizio 2019 e di € 41.020,28 in sede di determinazione dell'avanzo amministrazione “destinato” del rendiconto 2019, è stato calcolato nel rispetto dei principi contabili. Si conferma inoltre il rispetto del principio contabile introdotto nell'armonizzazione contabile in ordine alla competenza finanziaria potenziata. Si conferma l'effettiva esigibilità dei residui iscritti nelle scritture di bilancio a seguito del periodico e costante coinvolgimento dei responsabili dei servizi*

cui è attribuito anche la competenza di partecipare alle operazioni di riaccertamento dei residui”.

La Sezione prende atto.

## CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell’Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	<b>Rendiconto 2019 Accertamenti (a)</b>	<b>Rendiconto 2019 Riscossioni (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
<b>Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)</b>	153.587,82	118.678,85	77,27
<b>Tit.1 competenza</b>	2.246.177,49	2.182.004,08	97,14
<b>Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)</b>	483.683,55	359.744,50	74,38
<b>Tit.3 competenza</b>	928.603,97	518.231,99	55,81

In ordine alla medio-bassa capacità di riscossione dei residui iscritti al titolo 3 in conto competenza, l’ente precisa che *“I residui attivi mantenuti al titolo terzo 3 si riferiscono prevalentemente alle sanzioni per il codice della strada e a rimborsi per servizi da Enti locali in convenzione”*.

Con riferimento alla esigua percentuale di riscossione del tit. III, la Sezione richiama l’attivazione delle opportune misure correttiva attesoché, più in generale, *“la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un’aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica”* (Corte cost., sent. n. 138/2013).

## SITUAZIONE DI CASSA 2019

<b>Rendiconto 2019</b>	
Fondo cassa finale	2.579.498,19
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Indice tempestività dei pagamenti	+ 0,46

L’Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell’Ente e quelle del Tesoriere. La cassa è valorizzata per euro 2.579.498,19 a fine esercizio, con un *trend* in aumento (euro 1.885.697,57 totale al 31.12.2018), e l’Ente non ricorre né all’anticipazione di tesoreria né ad anticipazioni di liquidità. Per quanto sia capiente il fondo cassa (Euro 2.579.498,19), circa l’assenza della cassa vincolata, la Sezione richiama ad ogni buon conto il proprio precedente (Sezione Veneto, Delib. 144/2021/PRSE) per cui *“il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l’art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l’ordinativo d’incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti.- Allo stesso modo, l’art. 185 del TUEL impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”. Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione*

*di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR” (cfr. anche Sez. controllo Veneto, Delib. n. 167/2020/PRSE).*

### **Indice di tempestività dei pagamenti.**

Dal portale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, si evince che l’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2019 risulta avere valore positivo, ossia attesta che i pagamenti sono stati effettuati con una media di 0,46 giorni di ritardo rispetto alla scadenza delle fatture, per un importo annuale di pagamenti posteriori alla scadenza pari a Euro 1.023.051,5. A seguito di richiesta di chiarimenti sul punto, in particolare in ordine all’eventuale corresponsione di interessi moratori, l’ente *assicura, nonostante l’indicatore sulla tempestività dei pagamenti sia 0,46, che (...) non ha ricevuto richieste o corrisposto interessi moratori per ritardato pagamento.*”

La Sezione richiama l’art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/2000 in base al quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell’amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l’obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica tenendo presente che la violazione dell’obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. In tal senso, *“Il ritardo nei pagamenti costituisce un arresto del procedimento di spesa (perché difetta momentaneamente la liquidazione) che determina la possibile insorgenza di residui passivi ossia di spese impegnate e non erogate, espressive di una diacronia tra prenotazione giuridica ed esborso materiale (Corte conti, sez. controllo Liguria, Delib. 6/2020/PRSP).* In tale prospettiva, vanno necessariamente considerati gli esborsi ascritti agli interessi moratori (Corte dei conti, controllo Veneto, 101/2020/FRG/Regione Veneto).

### **INDEBITAMENTO**

	2019
Debito complessivo a fine anno	1.092.605,45

Il livello di indebitamento dell’Ente è basso e senza previsioni di incremento nel triennio 2020/2022, rientrando in tutti i parametri e limiti stabiliti dal legislatore. Il rispetto dei limiti di indebitamento, riferendosi alla sommatoria delle entrate di parte corrente di cui al rendiconto 2017 dei due enti oggetto di fusione, è stato verificato nella sua corrispondenza (cfr portale “Finanza Locale” - dati rendiconto 2017). In relazione alla facoltà di rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti di cui all’art. 1, co. 961 e segg. di cui alla Legge 145/2018, così come in seguito regolamentata ex D.M. 30 agosto 2019, si è riscontrato, per l’Ente e i due comuni estinti, la non presenza di mutui a tasso fisso (cfr. All. A al DM richiamato) che presentano le caratteristiche di rinegoziazione specificamente identificate dalla norma e che, comportando economie conseguenti, consentano il successivo utilizzo di tali risorse, senza vincolo di destinazione. L’Ente dichiara inoltre di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

## PIANO DELLA PERFORMANCE

Occorre premettere che l'Ente al punto 8.1 delle domande preliminari del questionario afferente il ciclo previsionale del triennio 2019-2021, asseriva che per l'adozione del 'Piano della performance' di cui al d.lgs. 150/2009, aveva assunto uno specifico provvedimento del Commissario Prefettizio in data 23.04.2019, avente ad oggetto "Approvazione piano degli obiettivi di gestione – performance 2019/2021" affermando al successivo punto 8.2 di aver altresì unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG in data 7/03/2019, tenuto conto che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio n. 7 del 7.03.2019.

A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente ha precisato, giusta nota Prot. Cdc n. 2383 del 22.04.2022, quanto segue: "Si conferma che il Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta, nelle sedute:

- del 07/03/2019 con provvedimento n. 24 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, necessario per l'assegnazione delle risorse alle varie aree organizzative per lo svolgimento dell'azione amministrativa ordinaria e straordinaria.

- del 23/04/2019 con provvedimento n. 41 ha approvato il piano obiettivi di gestione – performance 2019/2021, obiettivi individuati dal Commissario Prefettizio ritenuti strategici per il nuovo Comune. E' vero che il Piano delle performance è da intendersi organico al Peg e pertanto non potrebbe essere approvato con atto separato, in quanto lo stesso ha natura di documento programmatico, tant'è che il Tuel, coerentemente, prevede la sua predisposizione organicamente al Peg, che deve avvenire entro venti giorni dall'approvazione del bilancio, come recentemente ha ricordato la Corte dei conti sezione regionale per il Veneto con la delibera n. 248/2021. Si evidenzia tuttavia che tra l'approvazione del PEG, che ha consentito nell'immediato l'operatività della gestione finanziaria, e la definizione degli obiettivi (che necessita spesso di un periodo più lungo di definizione coinvolgendo in modo più pregnante e significativo sia la parte gestionale che quella politica dell'ente) è trascorso un breve lasso di tempo, che non ha pregiudicato il pieno rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs 150/2009 in materia di valutazione individuale della performance. Si fa presente infine che con delibera n. 65 del 25/06/2020, la Giunta Comunale ha preso atto dei risultati del ciclo della performance per l'anno 2019, confermando il raggiungimento degli obiettivi e completando il ciclo delle performance, così come delineato dal D.lgs 150/2009.

Premesso che il bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con provvedimento del Commissario Prefettizio n. 7 in data 7 marzo 2019 e nella medesima data è stato approvato il Piano economico di gestione, l'Ente conferma la dichiarazione di cui al punto 8.1 delle domande preliminari del questionario afferente il triennio 2019-2021, ove è rinvenibile che per l'adozione del 'Piano della performance' di cui al d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, l'Amministrazione ha assunto un successivo specifico provvedimento del Commissario Prefettizio in data 23.04.2019, avente ad oggetto "Approvazione piano degli obiettivi di gestione – performance 2019/2021".

Sebbene l'impianto complessivo introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, preveda il termine di adozione del Piano delle performance entro il 31 gennaio di ogni anno, a fronte del

processo di fusione che ha comportato una posticipazione dell'attività programmatica dell'ente di nuova istituzione, l'art. 169 del d.lgs. 267/2000 ha disposto che negli enti con popolazione superiore a 5000 abitanti: (i) il piano della performance è unificato organicamente nel PEG; (ii) il PEG deve essere adottato entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Il Comune ha adottato tuttavia il bilancio di previsione e il PEG in data 7/3/2019. Di conseguenza, si conferma la tardiva approvazione del piano delle performance in data 23.04.2019.

La Sezione non può esimersi dal sottolineare che il "Piano della performance" si inquadra nell'ambito delle attività tipiche della programmazione finanziaria dell'ente territoriale e locale. In ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance, rilevano le disposizioni di cui all'art. 10, co. 5, D. Lgs. 150/2009 per effetto delle quali *"(...) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica"*. L'adozione del suddetto piano è, dunque, condizione necessaria per l'esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari a venire; inoltre, *"l'assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l'erogazione della retribuzione di risultato"* (Sez. controllo Veneto, deliberazioni n. 161/2020/PRSP e 161/2013/PAR; Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 123/2013/PAR e 15/2016/PAR; Sez. Controllo Sardegna deliberazione n. 1/2018/2018). La Sezione invita l'Ente a porre in essere ogni utile azione al fine di assicurare che lo strumento di programmazione in questione sia adottato entro i termini prescritti e a verificare il rispetto delle disposizioni conseguenziali e connesse al rilevato inadempimento.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2019/2021 e al rendiconto 2019 del Comune di Pieve del Grappa (TV), con le modalità e alle condizioni di cui in parte motiva:

- a fronte della mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato in sede previsionale, invita l'ente all'applicazione dei corrispondenti principi giuscontabili e dei conseguenti adeguamenti;
- rileva la mancata valorizzazione del fondo contenzioso, oltre al basso indice di

sterilizzazione del rischio dei crediti di dubbia esazione (FCDE) e raccomanda all'Ente le più appropriate azioni organizzative e programmatiche, al fine della esaustiva applicazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 2011, ponendo particolare attenzione a monitorare costantemente, la puntuale determinazione delle parti che costituiscono il risultato contabile di amministrazione, al fine del rispetto del comma 1, articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000;

- richiama l'Ente a metter in atto le necessarie misure di miglioramento in seno al processo di riscossione dei residui attivi iscritti al titolo 3° in conto competenza;
- conferma la mancata eliminazione dalle scritture di bilancio dell'esercizio finanziario 2019, di posizioni afferenti residui attivi insussistenti, richiamando l'Ente all'osservanza dei principi giuscontabili;
- prende atto dell'assenza della cassa vincolata, rappresentando l'attivazione delle riserve prudenziali del caso;
- invita l'Ente a porre attenzione all'adozione delle misure organizzative al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni di servizi, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal citato articolo 183, comma 8, del TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori;
- accerta la tardiva approvazione del piano delle performance e ne raccomanda per il futuro l'adozione entro i termini di legge.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pieve del Grappa (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2022.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin